

## FOGLIO INFORMATIVO OPERAZIONI DI FACTORING PRO SOLVENDO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

Denominazione legale:	illimity Bank S.p.A.
Sede legale e amministrativa:	Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero Verde:	02.82849661
Sito Internet:	www.illimity.com
PEC:	illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche:	5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano:	REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia	
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.	
Società con socio unico Banca Ifis S.p.A., appartenente al Gruppo Banca Ifis S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari, e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Ifis S.p.A.	

### Riservato all'Offerta Fuori Sede - Soggetto Collocatore

Ragione / Denominazione Sociale.....

Nome e Cognome.....Cod. Identificativo.....

Indirizzo ..... Nr. Telefonico .....

Email.....

Iscrizione ad albo/elenco ..... Nr .....

Qualifica.....

### CHE COS'È IL FACTORING

#### Caratteristiche

Il factoring è un prodotto attraverso il quale il Cedente trasferisce alla Banca, a titolo oneroso mediante Cessione, la titolarità dei Crediti, già sorti e/o che sorgeranno (crediti futuri), generalmente di natura commerciale, nei confronti di uno o più Debitori, incassando il Corrispettivo di Cessione.

Il contratto di factoring prevede la facoltà in capo alla Banca di concedere l'anticipazione, in tutto o in parte, del Corrispettivo di Cessione dei crediti ceduti.

Fra i servizi di factoring della Banca si annovera anche la valutazione dei potenziali Debitori italiani ed esteri, l'attività di gestione ed incasso, nonché il recupero, anche giudiziale, dei crediti.

La Cessione dei crediti è di norma comunicata ai Debitori (Cessione con notifica ai Debitori), salvo che il Cedente e la Banca concordino di non comunicare la cessione ai Debitori (Cessione senza notifica ai Debitori o *not notification*).

Il contratto di factoring è regolato dalla Legge n. 52 del 1991 e dal Codice Civile.

Eventuali varianti alle condizioni generali del contratto di factoring, in relazione a particolari settori merceologici, a specifiche tipologie di crediti ceduti o a esigenze di personalizzazione del servizio, formano oggetto di specifiche appendici alle condizioni generali del contratto di factoring.

#### FACTORING PRO SOLVENDO

Nel factoring Pro Solvendo, la Banca non assume il rischio della solvenza dei Debitori; il rischio del mancato o parziale pagamento da parte dei Debitori e l'insolvenza degli stessi rimane a carico del Cedente.

L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

## Principali rischi a carico del Cliente/Cedente

Il rischio di mancato pagamento da parte dei Debitori resta a carico del Cedente. Il Cedente garantisce dunque la solvenza dei Debitori e che tutti i crediti ceduti sono certi, liquidi ed esigibili a scadenza (anche quelli futuri).

Il mancato pagamento dei crediti ceduti alla scadenza da parte dei Debitori, l'eventuale inadempimento del Cedente anche di uno solo degli obblighi posti a suo carico nel contratto di factoring e la non veridicità o inesattezza delle dichiarazioni e garanzie prestate dal Cedente, legittimano la Banca a richiedere al Cedente l'immediata restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di pagamento del corrispettivo dei crediti ceduti e non ancora incassati, oltre interessi maturati, commissioni e spese.

La Banca ha la facoltà di procedere alla compensazione di propri debiti con propri crediti, a qualsiasi titolo, vantati nei confronti del Cedente, ancorché non ancora liquidi ed esigibili.

Il rischio di revocatoria dei pagamenti dei Debitori è a carico del Cedente.

In caso di operazioni in valuta diversa da quella in cui è espresso il credito oggetto di cessione, il rischio di cambio resta a carico del Cliente. Il rischio di cambio rappresenta il rischio di subire perdite per effetto di avverse variazioni dei corsi delle divise estere su tutte le posizioni detenute dal Cedente indipendentemente dal portafoglio di allocazione.

## APPLICAZIONI OPERATIVE

Qui di seguito vengono riportate le tipologie in cui si può esplicare e combinare il factoring pro solvendo con i relativi rischi.

### Factoring pro solvendo senza notifica (*not notification*)

Il factoring pro solvendo *not notification* prevede che la Banca si accordi con il Cedente per non comunicare la cessione ai Debitori ceduti, fatta salva la facoltà della Banca di provvedere in qualunque momento alla notifica della Cessione ovvero al verificarsi di alcune situazioni espressamente previste nel contratto di factoring tra Cedente e Banca.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività *not notification* prevede, in aggiunta rispetto ai rischi già esplicitati per il Pro Solvendo, in forza del conferimento di un mandato a titolo gratuito da parte della Banca, lo svolgimento da parte del Cedente delle attività di gestione, incasso e sollecito dei crediti ceduti con obbligo di rendiconto nei confronti della Banca. In caso di violazione dei predetti obblighi, il Cedente è tenuto a restituire alla Banca quanto eventualmente ricevuto a titolo di pagamento anticipato del Corrispettivo, oltre alle spese e agli interessi maturati sino alla data della restituzione.

### Factoring pro solvendo maturity

In questa tipologia di operazioni di factoring, la Banca acquista crediti commerciali vantati dal Cedente verso uno o più Debitori interessati ad ottenere una dilazione di pagamento a titolo oneroso rispetto alla scadenza originaria dei crediti, previo riconoscimento incondizionato dei crediti stessi e nell'ambito di un accordo quadro di dilazione da stipularsi con ciascuno di essi. L'acquisto dei Crediti avviene senza assunzione del rischio da parte della Banca di mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei Debitori. Il corrispettivo dei Crediti ceduti viene normalmente accreditato al Cedente alla loro scadenza originaria, salva la possibilità di ottenerne l'anticipazione, in tutto in parte. L'utilizzo di questo servizio permette al Cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi e di disporre di una fonte di finanziamento.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività Maturity non presenta rischi aggiuntivi a carico del Cedente rispetto a quelli già evidenziati per il Pro Solvendo.

### Factoring pro solvendo reverse factoring

L'operatività *reverse factoring* presuppone la formalizzazione di un accordo quadro di collaborazione tra il Debitore (o Grande Debitore) e la Banca. In tale ambito il Grande Debitore ha la facoltà di segnalare alla Banca nominativi di propri Fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring con la Banca e quest'ultima, previa valutazione del merito creditizio del Fornitore, potrà concedere una linea per la cessione di crediti senza assunzione del rischio di insolvenza del Grande Debitore. Le condizioni economiche applicabili ai predetti rapporti di factoring sono concordate di volta in volta tra ciascun Fornitore e la Banca. A fronte delle cessioni dei crediti dal Cedente alla Banca, quest'ultima, previo riconoscimento incondizionato dei crediti, potrà anticiparne in tutto o in parte il Corrispettivo di Cessione.

Rischi a carico del Cedente: l'operatività reverse factoring non presenta rischi aggiuntivi a carico del Cedente rispetto a quelli già esplicitati per il Pro Solvendo.

**REQUISITI DI SOTTOSCRIZIONE/UTILIZZO**

Le operazioni Factoring pro solvendo possono essere effettuate da soggetti che non siano consumatori né clienti al dettaglio.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura massima a carico del cliente.

<b>COMMISSIONI ALLA CESSIONE</b>		<b>Limite massimo</b>
C101	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI AL NETTO DI NOTE CREDITO	3,50%
C102	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI AL LORDO DI NOTE CREDITO	4,50%
C104	COMMISSIONI FLAT PER ANTICIPO CREDITI FUTURI	6,00%
C130	COMMISSIONI FLAT SUL VALORE DEI CREDITI CEDUTI SU OPERAZIONI DI SCONTO	4,50%
<b>COMMISSIONI PERIODICHE</b>		<b>Limite massimo</b>
C112	COMMISSIONE GESTIONE MENSILE A DECORRERE DALLA DATA DI CARICO AL LORDO DELLE NOTE CREDITO	1,00%
C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO CONTO CESSIONE DI FINE MESE	1,00%
C123	COMMISSIONE MENSILE PLUS – FACTORING SUI CREDITI IN ESSERE A FINE MESE A DECORRERE DALLA DATA DI SCADENZA DELLE FATTURE CEDUTE	0,75%
C142	COMMISSIONE DI GESTIONE MENSILE DA PERCEPIRE SUL SALDO DEI CREDITI	1,00%
<b>SPESE INCASSO</b>		<b>Limite massimo</b>
C201	SPESE PER INCASSO RICEVUTE EFFETTI	20,00
C203	SPESE EMISSIONE ED INCASSO RI.BA	20,00
C220	SPESE INCASSO SDD	20,00
C224	SPESE INSOLUTI EFFETTI	30,00
C222	SPESE INSOLUTI RI.BA.	30,00
C225	SPESE INSOLUTI SDD	30,00
C231	SPESE RICHIAMO EFFETTI	20,00
C230	SPESE RICHIAMO RI.BA.	20,00
<b>SPESE ISTRUTTORIA</b>		<b>Limite massimo</b>
C401	SPESE ISTRUTTORIA PRATICA E REGISTRAZIONE CONTRATTO	1.000,00
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA	1.000,00
C411	SPESE INFORMAZIONE PER DEBITORE	200,00
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE	150,00
C413	SPESE DI VALUTAZIONE PER DEBITORE	250,00
C604	COSTO SERVIZIO WEB FACTORING (ANNUALE)	50,00
<b>SPESE GESTIONE DOCUMENTI</b>		<b>Limite massimo per documento</b>
C150	SPESE HANDLING PER DOCUMENTI E/O FATTURE	45,00
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI	250,00
C189	SPESE NOTIFICA COMUNICAZIONE AL DEBITORE	45,00
C200	RECUPERO SPESE BOLLI	100,00
<b>SPESE DI CONTO</b>		<b>Limite massimo</b>
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	300,00
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILI	100,00
<b>SPESE BONIFICI</b>		<b>Limite massimo</b>
C190	SPESE DI BONIFICO	50,00
<b>GIORNI VALUTA INCASSI</b>		<b>Limite massimo</b>
C501	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO BONIFICO BANCARIO	15 gg
C511	GIORNI FISSI DI VALUTA PER INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO RI.BA.	15 gg
C517	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO EFFETTI	20 gg
C563	GIORNI FISSI DI VALUTA DI INCASSO ED ACCREDITO IN CONTO A MEZZO SDD	10 gg
<b>GIORNI VALUTA BONIFICI</b>		<b>Limite massimo</b>

C532	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO STESSA BANCA	3 gg
C538	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER BONIFICO SU ALTRA BANCA	5 gg
<b>GIORNI VALUTA DI SCONTO</b>		<b>Limite massimo</b>
C523	GIORNI DI VALUTA FISSI PER OPERZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	30 gg
C524	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A RIMESSA DIRETTA	20 gg
C526	GIORNI DI VALUTA LAVORATIVI PER OPERAZIONI DI SCONTO CON SCADENZA A MEZZO RI.BA.	20 gg
<b>INTERESSI A CARICO DEL CEDENTE</b>		<b>Limite massimo</b>
C301	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA	6,50%
C306	TASSO DI INTERESSE CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA (SCONTO RAZIONALE)	6,50%
<b>TASSO INTERESSI MORATORI</b>		<b>Limite massimo</b>
TASSO DI INTERESSE DI MORA		8,00%
<b>PERIODICITÀ LIQUIDAZIONE INTERESSI</b>		TRIMESTRALE
<b>SPREAD SU ANTICIPAZIONI</b>		<b>Limite massimo</b>
ANTICIPAZIONI IN EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO EURIBOR (FLOOR ZERO)		6,50%
ANTICIPAZIONI IN VALUTA DIVERSA DALL'EURO RISPETTO AL TASSO DI RIFERIMENTO DEL LIBOR 3 MESI CON PERIODICITA' DI LIQUIDAZIONE INTERESSI		6,50%

Qualora nel periodo di durata del contratto di factoring si verifichi un Accadimento Rilevante, l'Indice di Riferimento sarà sostituito, rispettivamente, dall'indice sostitutivo (l'Indice Sostitutivo) o dall'indice di riferimento calcolato sulla base della nuova metodologia (l'Indice Modificato), come individuati nel Piano di Azione, predisposto e aggiornato dalla Banca, e pubblicato per estratto sul sito internet della Banca medesima.

Nel caso di variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ove l'autorità competente e/o le Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring raccomandino di utilizzare e/o adottino un indice diverso dall'Indice Modificato, la Banca adotterà, al posto dell'Indice Modificato, l'indice raccomandato o adottato dall'autorità competente o, in assenza di quest'ultimo, quello adottato dalle Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring, a condizione – in tale ultimo caso – che almeno due di tali Banche di Riferimento siano qualificate come significative, ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Ove comporti una differenza di valore rispetto all'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato potrà essere soggetto ad aggiustamento o rettifica (che potrà essere positivo, negativo o pari a zero) (l'Aggiustamento), ove tale Aggiustamento sia raccomandato dall'autorità competente o adottato dalle Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring, a condizione – in tale ultimo caso – che almeno due di tali Banche di Riferimento siano qualificate come significative ai sensi della normativa tempo per tempo vigente. In assenza di raccomandazioni dell'autorità competente o accordo fra le Banche di Riferimento che utilizzano l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring, l'Aggiustamento sarà calcolato dalla Banca in conformità al Piano di Azione in vigore alla Data di Efficacia (come di seguito definita), anche conformandosi alle determinazioni eventualmente assunte da organizzazioni o associazioni internazionali di categoria riconosciute sul mercato per competenza in materie finanziarie, tenendo a tal fine conto, in ogni caso, che tale Aggiustamento è volto a neutralizzare o minimizzare, in base ai principi e alle regole finanziarie ragionevolmente applicabili, l'eventuale trasferimento di valore tra le Parti conseguente alla sostituzione dell'Indice di Riferimento o alla sua variazione sostanziale, a seconda del caso.

Fermo quanto previsto al paragrafo successivo, l'Indice Sostitutivo o l'Indice Modificato diviene applicabile al verificarsi dell' Accadimento Rilevante, ossia in caso di variazione sostanziale o di cessazione dell'Indice di Riferimento (la "Data di Efficacia"); a decorrere dalla Data di Efficacia tutte le previsioni contenute nel contratto di factoring circa l'Indice di Riferimento di cui al tasso di interesse, dovranno intendersi riferite all'Indice Sostitutivo o all'Indice Modificato, a seconda del caso.

La Banca comunica al Cedente, entro trenta (30) giorni dalla Data di Efficacia, in forma scritta o mediante altro supporto durevole previsto nel contratto di factoring, a seconda del caso: (i) l'Indice Sostitutivo; o (ii) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento e il conseguente Indice Modificato.

Il Cedente ha il diritto di recedere, senza spese, dal contratto di factoring entro due (2) mesi dalla ricezione della comunicazione di cui al paragrafo che precede. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, saranno mantenute ferme le condizioni praticate il giorno di calendario antecedente la Data di Efficacia, tenendo conto, per quanto concerne l'Indice di Riferimento, dell'ultimo valore disponibile dello stesso antecedentemente alla Data di Efficacia.

Qualora si verifichi un evento che determini la temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento, come eventualmente sostituito con l'Indice Sostitutivo/Indice Modificato, la Banca si conformerà alle istruzioni fornite dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento. In assenza di indicazioni da parte dell'Amministratore, la Banca applicherà, per tutto il periodo di temporanea indisponibilità dell'Indice di Riferimento, l'Indice Sostitutivo previsto nel Piano di Azione per i casi di cessazione dell'Indice di Riferimento unitamente all'eventuale Aggiustamento. Laddove quest'ultimo non risulti ancora definito verrà applicata l'ultima rilevazione disponibile dell'Indice di Riferimento, fino al momento in cui lo stesso non tornerà disponibile. La Banca fornirà al Cedente tempestiva comunicazione, anche successivamente ove non sia possibile fornirla in via preventiva. In tal caso, non troveranno applicazione le disposizioni di cui al presente articolo.

Si considerano gratuiti i costi relativi alle comunicazioni di trasparenza inviate in forma cartacea, tramite servizio Web Online Factoring ovvero in forma elettronica (PEC), in funzione della scelta effettuata dal Cedente.

**Simulazione dell'impatto della variazione del tasso di cambio sull'ammontare totale da rimborsare a scadenza.** L'importo del finanziamento è stato calcolato ipotizzando un controvalore pari a € 100.000,00.

La simulazione ipotizza un deprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,15	115.000	1,380	83.333	-16.667	- 23.000
GBP	0,86	86.000	1,032			- 17.200
JPY	169,62	16.962.000	203,544			- 3.392.468

La simulazione ipotizza un apprezzamento pari al 20% contro Euro della divisa di denominazione del finanziamento nel periodo tra l'apertura e l'estinzione del finanziamento stesso.

Divisa Finanziamento	Cambio Divisa/Euro all'accensione del Finanziamento	Importo del finanziamento in divisa	Cambio Divisa/Euro all'estinzione	Controvalore in Euro all'estinzione	Differenza in Euro all'estinzione	Controvalore in divisa della differenza in Euro
USD	1,15	115.000	0,920	125.000	25.000	23.000
GBP	0,86	86.000	0,688			17.200
JPY	169,62	16.962.000	135,696			3.392.400

Cambio rilevato al 23/06/2025

Le simulazioni sono state effettuate in conto capitale

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato sul sito internet di illimity Bank S.p.A. [www.illimity.com](http://www.illimity.com).

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso al costo degli oneri non predeterminabili alla data di sottoscrizione del contratto di factoring, sostenuti per spese bancarie, postali (quali a titolo esemplificativo quelle sostenute per l'invio di copia della documentazione inerente al rapporto), imposta di bollo, altre imposte, IVA se dovuta, nella misura prevista per legge, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse rilasciate da soggetti terzi.

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

È facoltà delle parti, purché non inadempienti, recedere in qualsiasi momento senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto dandone comunicazione all'altra parte a mezzo di raccomandata a/r ovvero mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata, senza obbligo di motivazione né di preavviso.

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, dandone comunicazione al Cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Tali modifiche si intendono approvate se il Cedente non recede dal contratto di factoring entro la data prevista per la relativa applicazione.

### Tempi massimi di chiusura del rapporto

15 (quindici) giorni

### Foro competente – Reclami – Soluzione stragiudiziale delle controversie - Mediazione

Il Contratto di factoring ed ogni rapporto con il Cliente disciplinato dallo stesso sono regolati dalla legge italiana. Ai fini della determinazione del foro competente, la Banca elegge domicilio in Milano presso la propria sede legale in Via Soperga, n. 9, 20124 Milano. Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cedente e la Banca in relazione all'interpretazione e all'applicazione del contratto di factoring, il

Cedente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a illimity Bank S.p.A. Via Soperga, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail [reclami@illimity.com](mailto:reclami@illimity.com) o all'indirizzo di posta elettronica certificata [illimity@pec.illimity.com](mailto:illimity@pec.illimity.com).

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo.

Se il Cedente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro i termini previsti, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Cedente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Cedente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF".

## GLOSSARIO

<b>Accadimento Rilevante</b>	Indica: (i) la cessazione dell'Indice di Riferimento, ossia uno degli accadimenti e/o circostanze per cui la normativa tempo per tempo vigente prevede la designazione di uno o più indici sostitutivi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la cessazione in via definitiva o per un periodo di tempo illimitato della fornitura o rilevazione dell'Indice di Riferimento), anche ove l'Indice di Riferimento di cui al contratto di factoring non costituisca un indice di riferimento soggetto a sostituzione legale; (ii) la variazione sostanziale dell'Indice di Riferimento, ossia una modifica rilevante della metodologia utilizzata per la determinazione dell'Indice di Riferimento, come definita dall'Amministratore dell'Indice di Riferimento in conformità alla normativa tempo per tempo vigente.
<b>Amministratore dell'Indice di Riferimento o Amministratore</b>	Indica la persona fisica o giuridica che ha il controllo della fornitura di un indice di riferimento ai sensi del Regolamento BMR.
<b>Banca (o Cessionario)</b>	Indica illimity Bank S.p.A.
<b>Banche di Riferimento</b>	Indica Intesa Sanpaolo S.p.A., UniCredit S.p.A., Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Banco BPM S.p.A. e/o qualsiasi altra banca che venga nominata come tale dalla Banca in consultazione con il Cedente, nonché i loro rispettivi successori ed aventi causa.
<b>Cedente (o Fornitore)</b>	Indica la persona giuridica, cliente della Banca, ovvero la controparte del contratto di factoring.
<b>Cessione</b>	Si intende il negozio giuridico mediante il quale il Cedente – in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 52/1991 e/o dal cod. civ. – trasferisce al Cessionario, anche in massa, i propri Crediti esistenti e/o futuri (come di seguito definiti).
<b>Corrispettivo di Cessione</b>	Indica un importo pari al valore nominale dei crediti ceduti al netto delle somme a qualsiasi titolo trattenute dal Debitore in relazione ad eventuali note di credito emesse dal Fornitore, sconti, arrotondamenti, abbuoni di prezzo, deduzioni, compensazioni e quant'altro il Debitore, ancorché non autorizzato, trattenga all'atto del pagamento.
<b>Credito</b>	Indica: a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni e/o servizi; b) quanto il Fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.
<b>Debitore</b>	Indica la persona giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare

	al Fornitore il pagamento di uno o più crediti.
<b>Dilazione</b>	Indica la proroga dei termini di pagamento evidenziati nelle fatture rappresentative dei crediti ceduti che la Banca può concedere, a titolo oneroso, al Debitore.
<b>Documento di Sintesi</b>	Si intende il documento recante le condizioni economiche applicabili alle Cessioni dei Crediti di cui al contratto di factoring, del quale lo stesso costituisce il frontespizio.
<b>Grande Debitore</b>	Indica la persona giuridica che, in forza di un accordo quadro di collaborazione ( <i>reverse factoring</i> ) stipulato con la Banca, ha la facoltà di segnalare alla stessa nominativi di propri Fornitori interessati ad avviare un rapporto di factoring.
<b>Indice di Riferimento</b>	Indica l'indice di riferimento per il conteggio degli interessi applicato al contratto di factoring come meglio identificato nel Documento di Sintesi.
<b>Parti</b>	Indica congiuntamente la Banca ed il Cedente.
<b>Pro solvendo</b>	Indica la modalità di cessione senza assunzione del rischio di solvenza del Debitore da parte del Cessionario. Il rischio del mancato pagamento da parte del Debitore rimane quindi a carico del Cedente.
<b>Plafond</b>	Indica il limite quantitativo all'assunzione di rischio da parte del Factor del mancato pagamento del Debitore.
<b>Pagamento del corrispettivo</b>	Pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) del Corrispettivo di Cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente (Cedente) medesimo.
<b>Pagamento anticipato del corrispettivo</b>	Pagamento operato dalla Banca al cliente (Cedente) per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del cliente (Cedente) ed a discrezione della Banca prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
<b>Piano di Azione</b>	Indica il piano scritto, previsto ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del Regolamento BMR, che specifica le azioni che la Banca pone in essere in caso di sostanziali variazioni o di cessazione dell'Indice di Riferimento.
<b>Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di factoring</b>	Assunzione da parte del Cessionario del rischio di insolvenza del Debitore, previa determinazione del Plafond.
<b>Regolamento BMR</b>	Indica il Regolamento (UE) 2016/1011, come successivamente modificato e rettificato, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari.
<b>Interessi</b>	Corrispettivo periodico dovuto dal cliente (Cedente) o dal Debitore alla Banca in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del Corrispettivo di Cessione di credito operata dalla Banca o della concessione da parte di quest'ultima di una Dilazione per il pagamento del debito. Divisori applicati: divisore civile (365/366) per le operazioni in Euro; divisore commerciale (360) per le operazioni in altra valuta.
<b>Valuta</b>	Data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.
<b>Tasso di mora</b>	tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
<b>Commissione</b>	Indica il valore percentuale che viene addebitato per la gestione dei crediti ceduti e/o per l'assunzione da parte del Cessionario del rischio di mancato pagamento dei Debitori e/o per la concessione ai Debitori di Dilazioni di pagamento delle scadenze naturali dei crediti ceduti. <ul style="list-style-type: none"> <li>a) commissione mensile: è la percentuale che viene addebitata mensilmente o sull'ammontare dei crediti ceduti, per tutta la durata dei crediti stessi, o sull'ammontare del corrispettivo anticipato;</li> <li>b) commissione "unica" o "flat": è la percentuale che viene addebitata normalmente all'atto della Cessione dei Crediti sul loro ammontare;</li> </ul> commissione di plusfactoring: è la percentuale che viene addebitata mensilmente, sul valore dei Crediti ceduti e non pagati alla loro

	scadenza naturale per tutto il periodo di ritardo nel pagamento
<b>Parametro di indicizzazione</b>	Indice di riferimento del mercato monetario (es. euribor 1 mese, 3 mesi, ecc.) al quale viene ancorata la variabilità del tasso di interesse contrattualizzato. Nei periodi in cui il parametro dovesse assumere valori negativi verrà valorizzato "0".
<b>Spese handling</b>	Spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).
<b>Spread</b>	maggiorazione applicata ai parametri di indicizzazione
<b>Tasso Effettivo Globale Medio</b>	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, e quindi vietato, occorre individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia della relativa categoria e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
<b>Reclamo</b>	Ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione.